

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Ai fondi pensione preesistenti

Roma, 21 febbraio 2018 Prot. n. 1413 Trasmissione via e-mail

Oggetto: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti finanziari derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Regolamento EMIR) - Indicazioni operative in materia di tecniche di attenuazione dei rischi sui contratti derivati negoziati fuori borsa non compensati mediante controparte centrale.

Si fa seguito alla lettera circolare n. 6909 del 14 dicembre 2016, con la quale la COVIP ha richiesto informazioni inerenti all'assolvimento dell'obbligo di adozione di tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati negoziati fuori borsa (contratti derivati OTC) non compensati mediante controparte centrale (CCP), di cui all'articolo 11 del Regolamento EMIR e al Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 mediante compilazione di un apposito Questionario.

Con la presente lettera circolare si forniscono alcune indicazioni operative in relazione a taluni adempimenti richiesti dalla predetta normativa.

Si tratta, in particolare, delle segnalazioni alla competente autorità nazionale previste dall'articolo 12, paragrafo 4 (operazioni non confermate e che sono state in essere per più di 5 giorni lavorativi) e dall'articolo 15, paragrafo 2 (controversie che vertono su un importo o un valore superiore a 15 milioni di euro e che sono pendenti per almeno 15 giorni lavorativi) del Regolamento delegato (UE) n. 149/2013, relativamente alle quali si forniscono le seguenti indicazioni.

- 1. Le operazioni in derivati OTC che, nel corso di ciascun mese, sono rimaste non confermate per oltre cinque giorni lavorativi sono segnalate a COVIP entro il 15 del mese successivo, alla casella di posta elettronica servizio.analisi.fa@covip.it, riportando:
 - nell'oggetto il numero di iscrizione all'albo del fondo pensione e l'indicazione "segnalazione di operazioni non confermate, in essere per almeno 5 giorni lavorativi";
 - gli estremi identificativi delle controparti (inclusi i codici LEI);
 - la data di esecuzione del contratto ed eventualmente la data di conferma (se il contratto risulta confermato al momento della segnalazione).
- 2. Le controversie relative al contratto derivato OTC, alla sua valutazione e allo scambio di garanzie reali che vertono su un importo o un valore superiore a 15 milioni di euro che, nel corso di

ciascun mese, sono rimaste pendenti per almeno 15 giorni lavorativi sono segnalate a COVIP entro il 15 del mese successivo, alla casella di posta elettronica servizio.analisi.fa@covip.it, riportando:

- nell'oggetto il numero di iscrizione all'albo del fondo pensione e l'indicazione "segnalazione di controversie su contratti derivati OTC pendenti per oltre 15 giorni lavorativi e su importi o valori superiori a 15 milioni di euro";
- gli estremi identificativi delle controparti (inclusi i codici LEI);
- il valore della controversia, indicando se è riferita a un singolo trade o a un portafoglio;
- la data in cui la controversia è sorta ed eventualmente la data di risoluzione (se risolta al momento della segnalazione).
- 3. Si chiede, infine, di trasmettere, entro 20 giorni dall'emanazione della presente circolare, alla casella di posta elettronica <u>servizio.analisi.fa@covip.it</u>, il nominativo ed i recapiti telefonici ed *e-mail* del responsabile delle suddette segnalazioni al fine di conoscere i referenti per le richieste connesse alle attività di vigilanza.

Il Presidente: PADULA